Gazzetta ufficiale

L 184

38º anno

3 agosto 1995

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

mario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1909/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
 Regolamento (CE) n. 1910/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regola-
 - Regolamento (CE) n. 1911/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, che rettifica il regolamento (CE) n. 1908/95 che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996

mento (CE) n. 230/95

- * Regolamento (CE) n. 1915/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, che

istituisce misure transitorie per l'importazione di zucchero greggio di canna

* Regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione, del 2 agosto 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di

stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione



2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	* Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (¹)
	* Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	Commissione
	95/297/CE:
	 ★ Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, recante approvazione della prima modifica del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Mecklenburg-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato, presentato dalla Germania (')
	95/298/CE:
	* Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica la decisione 95/30/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Marocco (1)
	95/299/CE :
	* Decisione della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica la decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina (1)
	95/300/CE:
	* Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modifica della decisione 94/887/CE che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio (¹)
	95/301/CE:
	* Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia (1)

⁽¹) Testo rilevante ai fini del SEE

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1909/95 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995

recante diciassettesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista il proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (3), il Consiglio adotta, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie per assicurare lo sfuttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive su base sostenibile; che, a tale scopo, il Consiglio può stabilire misure tecniche concernenti gli attrezzi da pesca e le relative modalità d'impiego;

considerando che i principi e talune modalità di determinazione di dette misure tecniche devono essere stabiliti a livello comunitario, affinché ciascuno Stato membro possa gestire le attività di pesca esercitate nelle acque marittime soggette alla sua giurisdizione o alla sua sovranità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio (4) stabilisce le norme tecniche generali per la cattura e lo sbarco delle risorse biologiche che si trovano nelle acque da esso delimitate;

considerando che, alla luce dei pareri scientifici, talune deroghe a misure tecniche previste nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86, decise su base annuale, possono d'ora in poi essere integrate definitivamente nell'allegato suddetto;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3094/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato in conformità con l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

GU n. C 348 del 9. 12. 1994, pag. 7. GU n. C 56 del 6. 3. 1995. GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/94 (GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 1) del 22. 7. 1994, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato I:

a) La sesta, settima e ottava rubrica della parte «Regioni 1 e 2» sono sostituite dal testo seguente:

Sotto zone CIEM II, IV, V e VI a nord di 56° latidudine Nord	('')	90 (12)	Merlano (merlangius merlangus)		70 % (¹³)	100 di cui non più del 10 % di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 10 % di passera
Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		32	Sgombro (Scomber scombrus)	50		10
			Suro (Trachurus trachurus)	50		10
			Aringa (Clupea barengus)	50	o 80 cumulata	10
			Cefalopo di pelagici Sardina	50		10
			(Sardina pilchardus)	50		10
			Melù (1) (Micromesistius poutassou)	50	J	10
Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat		35	Gamberetti (Pandalus spp. tranne Pandalus montagui)		30	50

⁽⁴⁾ Melù non è una specie bersaglio autorizzata per la zona delimitata a nord dal parallelo 52° 30' N e ad est del meridiano 7° 00' 0.

b) Le note in calce (14), (15) e (16) diventano rispettivamente note (11), (12) e (13).

REGOLAMENTO (CE) N. 1910/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'approvvigionamento delle isole Canarie e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 230/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte considerevoli di carni bovine acquistate in regime d'intervento; che, a motivo degli elevati costi connessi, è opportuno evitare il prolungamento del periodo di ammasso;

considerando che il regolamento (CE) n. 1667/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore delle carni bovine (5), stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento relativo alle carni bovine congelate per il periodo dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996; che, sulla scorta del tradizionale andamento degli scambi, è opportuno svincolare alcuni quantitativi di carni bovine in regime d'intervento, ai fini dell'approvvigionamento delle isole Canarie in tale periodo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione, del 16 novembre 1994, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (6), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 (7), prevede l'utilizzazione di certificati di aiuto rilasciati dalle

competenti autorità spagnole ai fini dell'approvvigionamento in provenienza dalla Comunità; che per un migliore funzionamento del regime suddetto occorre prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2790/94, in particolare relative alla domanda e al rilascio dei certificati di aiuto;

considerando che, nell'ambito della procedura di acquisto e di controllo, è opportuno applicare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93 (°), nonché del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 (11);

considerando che è preferibile disporre il deposito di una cauzione, al fine di garantire l'arrivo delle carni alla destinazione prevista;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 230/95 della Commissione (12);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Si procede alla vendita di circa:
- 280 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 429 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano.

^(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (*) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2. (*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (*) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (*) GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 26. (*) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

^(°) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59. (10) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17. (11) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12. (12) GU n. L 27 del 4. 2. 1995, pag. 5.

2. Le carni vendute devono essere consegnate alle isole Canarie.

IT

3. Le qualità e i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

- 1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita avviene conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare agli articoli da 2 a 5, (CEE) n. 3002/92 e (CE) n. 2790/94.
- 2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

- 1. Dopo aver ricevuto una domanda di acquisto l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso gli organismi competenti spagnoli di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.
- 2. L'organismo spagnolo riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato deve essere accompagnata esclusivamente dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo di intervento venditore o da una copia autenticata della stessa.
- 3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.
- 4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura « certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie senza aiuto ».

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 3 625 ECU/t per le carni. Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 8 455 ECU/t.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T5 è riportata la seguente dicitura:

- « Carne de intervención destinada a las islas Canarias Sin ayuda [Reglamento (CE) nº 1910/95]»;
- *Interventionskød til De Kanariske Øer uden støtte (Forordning (EF) nr. 1910/95)*;

"Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1910/95)";

«Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1910/95]»;

'Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid (Regulation (EC) No 1910/95)';

- Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries —
 Sans aide [règlement (CE) nº 1910/95] ;
- Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie
 senza aiuto [regolamento (CE) n. 1910/95] ;

"Interventievlees voor de Canarische eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 1910/95)";

« Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) nº 1910/95] »;

"Kanariansaarille osoitettu interventioliha — ilman tukea (Asetus (EY) N:o 1910/95)";

"Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag (Förordning (EG) nr 1910/95)".

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 230/95 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

ANEXO $I-BILAG\ I-ANHANG\ I-\Pi APAPTHMA\ I-ANNEX\ I-ANNEXE\ I-ALLEGATO\ I-BIJLAGE\ I-$ ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos	Cantidad aproximada (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Tilnærmet mængde (tons)	Mindstepriser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Ungefähre Mengen (Tonnen)	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)	Ελάχιστες τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Εcu ανά τό
Member State	Products	Approximate quantity (tonnes)	Minimum prices expressed in ecus per tonne
État membre	Produits	Quantité approximative (tonnes)	Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti	Quantità approssimativa (tonnellate)	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Lid-Staat	Produkten	Hoeveelheid bij benadering (ton)	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Estado-membro	Produtos	Quantidade aproximada (toneladas)	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Arvioitu määrä (tonneina)	Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Ungefärlig kvantitet (ton)	Minimipriser i ecu per ton

senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

	— Striploin	15	2 1 5 0
	— Outside	27	1 300
	- Intervention Striploin	69	2 300
	— Intervention Topside	168	1 500
Italia	- Roast Beef	429	1 300

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ПАРАРТНМА II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House Kildare Street Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

ITALIA:

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA)

Via Palestro 81 I-00185 Roma Tel. 49 49 91 Telex 61 30 03

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ПАРАРТНМА III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

Organismos españoles a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 — De i artikel 3, stk. 1, omhandlede spanske organer — Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten spanischen Stellen — Οι ισπανικοί οργανισμοί που προδλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 — The spanish agencies referred to in Article 3 (1) — Les organismes espagnols visés à l'article 3 paragraphe 1 — Organismi spagnoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 — In artikel 3, lid 1, bedoelde Spaanse instanties — Organismos espanhois referidos no n. 1 do artigo 3º — 3 Artiklan 1 kohdan tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 3.1 avsedda spanska organen

- Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

José Frachy Roca, 5

E-35007

Las Palmas de Gran Canaria

[Teléfono: (28) 26 14 11 y (28) 26 21 36; telefax: (28) 27 89 75]

- Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

Pilar, 1 E-38002

Santa Cruz de Tenerife

[Teléfono: (22) 24 14 80 y (22) 24 13 79; telefax: (22) 24 42 61]

REGOLAMENTO (CE) N. 1911/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che rettifica il regolamento (CE) n. 1908/95 che fissa l'importo dell'integrazione del cotone per la campagna 1995/1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1908/95 della Commissione (3) che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone riporta una cifra inesatta all'articolo 1 a causa di un errore materiale;

considerando che occorre effettuare le rettifiche necessarie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1908/95 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

- L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato, per la campagna 1995/1996, a:
- 75,751 ECU/100 kg per la Spagna,
- 57,467 ECU/100 kg per la Grecia.
- Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà sostituito con efficacia a decorrere dal 2 agosto 1995 per tener conto delle conseguenze del sistema degli stabilizzatori, nonché degli adattamenti del regime di integrazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

^(°) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45. (°) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48. (°) GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

^(*) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66. (*) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10. (*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ecu/100 kg)

(ecu/100 kg)

Codice NC			(**************************************			(ttal 100 kg
060 80,2 0808 10 98 039 79,3 066 41,7 388 65,9 068 32,4 400 65,5 204 50,9 508 84,3 212 117,9 512 43,8 624 75,0 524 45,8 999 63,7 528 35,6 0707 00 25 052 50,1 800 94,5 066 33,8 0808 20 57 052 77,7 066 64 49,1 388 57,8 066 63,8 06,4 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 0709 90 79 052 55,6 800 55,8 204 77,5 804 64,8 069 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 400 175,6 524 66,7 664 254,1 525 528 51,8 600 175,6 624 78,0 668 262,6 624 78,0 669 30 41, 0809 30 49 052 59,2 624 10,6,8 999 95,9 63,0 600 142,3 0809 40 30 664 85,2 624 106,8 85,2 624 141,3 6624 202,5	Codice NC			Codice NC		Valore forfettario all'importazione
060 80,2 0808 10 98 039 79,3 066 41,7 388 65,9 068 32,4 400 65,5 204 50,9 508 84,3 212 117,9 512 43,8 624 75,0 524 45,8 999 63,7 528 35,6 0707 00 25 052 50,1 800 94,5 066 33,8 0808 20 57 052 77,7 068 60,4 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 069 999 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 800 55,8 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 58,8 601 182,0 0805 30 30 388 58,8 600 54,7 624 239,5 524 69,7 624 239,5 528 51,8 600 54,7 624 239,5 624 78,0 664 254,1 524 66,7 624 239,5 625 136,7 624 239,5 626 478,0 668 262,6 627 80,0 676 166,2 999 65,1 999 999 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 2400 132,4 412 132,4 624 106,8 512 132,4 512 183,6 999 95,9 55,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 600 142,3 0809 40 30 064 85,2	0702 00 35	052	47,7	0808 10 92, 0808 10 94,		
066 41,7 388 65,9 66,9 668 32,4 400 65,5 50,9 508 84,3 32,4 50,9 508 84,3 32,4 50,9 508 84,3 32,4 50,9 508 84,3 32,4 50,9 508 84,3 32,4 50,9 508 84,3 32,4 50,9 50,9 50,9 50,8 84,3 32,4 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9		060	1	0808 10 98	039	79,3
068 32.4 400 65.5 5 204 50.9 508 84.3 212 117.9 512 43.8 624 75.0 524 45.8 999 63.7 528 35.6 0707 00 25 052 50.1 800 94.5 066 39.2 999 66.8 066 53.8 0808 20 57 052 77.7 204 49.1 388 57.8 204 49.1 388 57.8 204 49.1 388 57.8 204 207.3 999 89.5 528 53.2 0709 90 79 052 55.6 800 55.8 204 77.5 804 64.8 624 196.3 999 58.8 0805 30 30 388 58.8 0809 20 69 052 249.1 0805 30 30 388 58.8 0809 20 69 052 249.1 0806 10 40 052 136.7 0806 10 40 052 136.7 0806 10 40 052 136.7 0809 30 41, 0809 30 49 052 59.2 0806 10 40 132.4 412 132.4 412 132.4 412 132.4 512 185.6 600 142.3 0809 40 30 064 85.2 600 142.3 0809 40 30 064 85.2 600 142.3 0809 40 30 064 85.2 600 142.3 0809 40 30 064 85.2		ł	l e		388	65,9
117.9		068			400	65,5
624 75,0 524 45,8 999 63,7 528 35,6 052 50,1 800 94,5 053 166,9 804 86,6 060 39,2 999 66,8 066 53,8 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 204 49,1 388 57,8 999 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 800 55,8 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 624 78,0 624 239,5 080 10 40 <td></td> <td>204</td> <td>50,9</td> <td></td> <td>508</td> <td>84,3</td>		204	50,9		508	84,3
624 75,0 524 45,8 999 63,7 528 35,6 052 50,1 800 94,5 053 166,9 804 86,6 060 39,2 999 66,8 068 60,4 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 204 49,1 388 57,8 999 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 800 55,8 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 624 78,0 624 239,5		212	117,9		512	43,8
0707 00 25 999 63,7 528 35,6 053 166,9 800 94,5 060 39,2 999 66,8 066 53,8 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 624 207,3 512 43,6 999 89,5 528 53,2 999 89,5 528 53,2 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 624 78,0 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 99 218,4 0806 10 40 052 136,7 624 239,5 624		624	75,0			1
0707 00 25 052 50,1 800 94,5 063 166,9 804 86,6 060 39,2 999 66,8 066 53,8 0808 20 57 052 77,7 204 49,1 388 57,8 624 207,3 512 43,6 999 89,5 528 53,2 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 624 78,0 624 239,5 624 78,0 67 62 239,5		999	63,7			1
053	0707 00 25	052	50,1			l .
060		053	166,9			
066		060	39,2			1
068 60,4 204 49,1 624 207,3 624 207,3 512 43,6 999 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 109,8 999 109,8 999 109,8 999 109,8 999 109,8 999 106,1 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 528 51,8 600 54,7 624 78,0 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 65,1 999 218,4 400 175,6 600 52 136,7 220 110,8 400 132,4 412 132,4 412 132,4 512 185,6 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 600 142,3 0809 40 30 064 85,2		066	53,8	0000 20 57		
0709 90 79 624 207,3 999 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 204 77,5 804 624 196,3 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 064 254,1 524 69,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 600 54,7 624 78,0 999 65,1 999 65,1 999 65,1 0806 10 40 0806 10 40 0807 0809 30 41, 0809 30 49 052 120, 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 120, 121,8 412 132,4 412 132,4 624 106,8 999 95,9 65,0 660 142,3 0809 40 30 064 85,2 664 164,6 999 95,9		068	60,4	0808 20 37		
0709 90 79 89,5 528 53,2 0709 90 79 052 55,6 800 55,8 204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 0806 10 40 052 136,7 999 218,4 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 124,3 624 202,5		204	49,1		l .	1
0709 90 79 052 55,6 204 77,5 624 196,3 999 109,8 0805 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 512 77,7 524 69,7 524 69,7 528 51,8 600 54,7 624 78,0 999 65,1 0806 10 40 052 136,7 220 110,8 400 132,4 412 132,4 412 132,4 512 185,6 600 142,3 0809 40 30 0809 40 30 064 55,8 800 55,8 804 664,8 804 664,8 804 664,8 805 806 6061 182,0 664 254,1 664 254,1 664 254,1 664 239,5 676 166,2 999 218,4 624 239,5 676 166,2 999 218,4 624 106,8 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 664 202,5		624	207,3			1
204 77,5 804 64,8 624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 0806 10 40 052 136,7 999 218,4 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		999	89,5			53,2
624 196,3 999 58,8 999 109,8 0809 20 69 052 249,1 0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 0806 10 40 052 136,7 999 218,4 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5	0709 90 79	052	55,6		800	55,8
0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 0806 10 40 052 136,7 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		204	77,5		804	64,8
0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 999 65,1 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		624	196,3		999	58,8
0805 30 30 388 58,8 061 182,0 512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		999	109,8	0809 20 69	052	249,1
512 77,7 064 254,1 524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5	0805 30 30	388	58,8		061	1
524 69,7 068 262,6 528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		512	77,7		1	1
528 51,8 400 175,6 600 54,7 624 239,5 624 78,0 676 166,2 999 65,1 999 218,4 052 136,7 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		524	69,7			1
0806 10 40		528	51,8			1
0806 10 40 624 999 65,1 052 136,7 220 110,8 400 132,4 412 132,4 512 185,6 600 142,3 624 78,0 999 052 1218,4 220 121,8 624 106,8 999 95,9 95,9 95,9 95,9 600 142,3 624 141,3 0809 30 41, 0809 30 49 624 999 95,9 95,9 624 624 624 999 95,9 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624		600	54,7			1
0806 10 40 052 136,7 999 218,4 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		624	78,0		}	1
0806 10 40 052 136,7 220 110,8 0809 30 41, 0809 30 49 052 59,2 400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		999	65,1			
400 132,4 220 121,8 412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5	0806 10 40	052	136,7	0000 20 41 0000 20 40	1	į.
412 132,4 624 106,8 512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		220	110,8	0809 30 41, 0809 30 49	!	1
512 185,6 999 95,9 600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		400	132,4			1
600 142,3 0809 40 30 064 85,2 624 141,3 624 202,5		412	132,4			
624 141,3 624 202,5		512	185,6		l	
		600	142,3	0809 40 30	064	85,2
999 140,2 999 143,8		624	141,3		624	202,5
		999	140,2		999	143,8

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice • 999 • rappresenta le • altre origini •.

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1817/95 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1502/95 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1995/ 1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1502/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2') GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1. (3') GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13. (4') GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 23.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)(')	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (³) (in ecu/t) (')
1001 10 00	Frumento grano duro (²)	10,00	0
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	13,96	3,96
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (*)	13,96	3,96
	di qualità media	36,99	26,99
	di bassa qualità	50,23	40,23
1002 00 00	Segala	84,66	74,66
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	84,66	74,66
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (*)	84,66	74,66
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	118,08	108,08
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (4)	118,08	108,08
1007 90 00	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	115,15	105,15

⁽¹⁾ In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

⁽²⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽³⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

^{- 3} ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

^{— 2} ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

^(*) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 19. 7. 1995 al 2. 8. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14%	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	132,70	130,87	126,32	84,61	175,31 (1)	88,14 (')
Premio sul Golfo (ecu/t)	_	14,84	7,69	10,50		
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	26,13	_	_	_	_	

^{(&#}x27;) Fob Duluth.

^{2.} Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,04 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 21,94 ECU/t.

^{3.} Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 1,54 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 1914/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1573/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1818/95 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'acquisto all'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1573/95 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1418/76 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per il riferimento indicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1573/95 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1573/95 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (²) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5. (³) GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 53. (*) GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 25.

IT

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 2 agosto 1995, che fissa i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ecu/t)

		Dazio all'importazione (')							
Codice NC Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (9)	(esclusi ACP e	ACP Bangladesh (') (²) (³) (⁴)	Basmati India (7) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Basmati Pakistan (*) articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95	Regime del regolamento (CEE n. 3877/86 (°)				
1006 10 21		150,76							
1006 10 23		150,76							
1006 10 25		150,76	1						
1006 10 27		150,76							
1006 10 92		150,76							
1006 10 94		150,76							
1006 10 96		150,76							
1006 10 98		150,76							
1006 20 11		189,76							
1006 20 13		189,76							
1006 20 15		189,76							
1006 20 17		189,76	138,20	338,20	_				
1006 20 92		189,76							
1006 20 94		189,76							
1006 20 96		189,76							
1006 20 98		189,76	138,20	338,20					
1006 30 21		290,59							
1006 30 23		290,59							
1006 30 25		290,59							
1006 30 27		290,59							
1006 30 42		290,59							
1006 30 44		290,59							
1006 30 46		290,59							
1006 30 48		290,59			_				
1006 30 61		290,59							
1006 30 63		290,59							
1006 30 65		290,59							
1006 30 67		290,59							
1006 30 92		290,59							
1006 30 94		290,59							
1006 30 96		290,59							
1006 30 98		290,59							
1006 40 00		90,38							

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

^{(&#}x27;) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

^(*) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 3. 4. 1991, p. 7).

- (5) Esclusivamente per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il dazio si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio (GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1), modificato.
- (6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.
- (7) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana non importato nel quadro del regime del regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (*) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine del Pakistan, non importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86, riduzione di 50 ECU/t [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1573/95].
- (9) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
	Risone	Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	Kotture
1. Dazio all'importazione (ECU/t)(')	(²)	(²)	(²)	(²)	(²)	(²)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (\$/t)		343,26	407,03	325	365	
b) Prezzo fob (\$/t)		_		295	335	
c) Noli marittimi (\$/t)			_	30	30	
d) Fonte	_	USDA	USDA	Operatori	Operatori	_

⁽¹) In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, queste aliquote del dazio all'importazione sono adattate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma del regolamento (CE) n. 1573/95.

⁽²⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1915/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che istituisce misure transitorie per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale destinato alla raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 48,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995-96/2000-01 viene riscosso un dazio ridotto denominato « dazio speciale » all'importazione dello zucchero greggio di canna originario dei paesi ACP e dell'India, denominato « zucchero preferenziale speciale », destinato all'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie in forza di accordi conclusi con questi e con altri paesi, alle condizioni in essi previste; che tali accordi sono in procinto di essere conclusi con effetto a decorrere dal 1º luglio 1995; che, a causa delle procedure necessarie per la loro conclusione, questi accordi non potranno essere attuati in tempo utile per consentire l'approvvigionamento regolare da tale data delle raffinerie comunitarie in Portogallo;

considerando che le scorte di zucchero greggio in queste raffinerie come pure le disponibilità comunitarie di zucchero greggio per la raffinazione non bastano a garantire l'approvvigionamento nelle prossime settimane e che vi è quindi un grave rischio di interruzione degli approvvigionamenti, che potrebbero provocare la chiusura temporanea di tali raffinerie; che per assicurare temporaneamente questo approvvigionamento e consentire al tempo stesso il passaggio dal vecchio al nuovo regime d'importazione istituito dagli accordi summenzionati è necessario adottare apposite misure transitorie;

considerando che è opportuno adottare misure transitorie che si richiamino alle disposizioni fondamentali contenute negli accordi summenzionati, segnatamente lo stesso dazio ridotto all'importazione e lo stesso prezzo minimo d'acquisto espresso in ecu agricoli che i raffinatori devono corrispondere; che è altresì opportuno stabilire il quantitativo da importare a dazio ridotto tenendo conto delle necessità di raffinazione per il primo trimestre della

campagna di commercializzazione 1995-96; che a seguito dei flussi tradizionali di scambio, dei contratti in corso e della necessità di ottenere al più presto la fornitura di questo quantitativo di zucchero greggio è necessario per il momento prevedere che quest'ultimo sia originario dei paesi ACP parti al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione di Lomé;

considerando che per agevolare l'impiego per la raffinazione dopo il 30 giugno delle scorte esistenti in Finlandia e in Portogallo è opportuno disporre che dette scorte possano continuare, dopo la raffinazione, a beneficiare dell'aiuto di adattamento concesso allo zucchero greggio importato in questi Stati membri per la raffinazione durante la campagna di commercializzazione 1994-95; che, per garantire la stessa parità di trattamento, è opportuno prevedere una disposizione analoga per le scorte di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che nel 1994-95 potevano beneficiare dell'aiuto alla raffinazione a norma del regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (4), del regolamento (CE) n. 1459/94 (5), del regolamento (CE) n. 1543/94 (6) e del regolamento (CE) n. 359/95 della Commissione (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il Portogallo è autorizzato a importare dai paesi ACP parti al protocollo n. 8 allegato alla quarta convenzione di Lomé un quantitativo di zucchero greggio di canna che non superi, in equivalente zucchero bianco, 70 000 t applicando il dazio di cui al paragrafo 2.
- Il dazio all'importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 1 è fissato a 6,9 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (8).

^{(&#}x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (4) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8. (5) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 3. (6) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 33. (7) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 12. (8) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione (1). Il prezzo minimo d'acquisto che i raffinatori devono pagare per il quantitativo di cui al paragrafo 1 è fissato a 51,17 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CE) n. 1916/95 per le importazioni speciali si applicano ai quantitativi di zucchero greggio importati a norma del presente regolamento.

Articolo 3

L'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 fissato per la campagna di commercializzazione 1994-95 resta applicabile allo zucchero greggio importato dai paesi terzi per la raffinazione, rispettivamente a norma della decisione 95/46/CE della Commissione (2) e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3300/94 della Commissione (3), in Portogallo e in Finlandia durante la campagna di commercializzazione 1994-95, che si trova ancora in giacenza in questi Stati membri al

- 30 giugno 1995 e che viene raffinato nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 settembre 1995.
- I quantitativi raffinati suddetti vanno computati tra i quantitativi stabiliti rispettivamente dalla decisione e dal regolamento summenzionati.
- L'aiuto alla raffinazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 e l'aiuto complementare di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1543/94 fissati per la campagna di commercializzazione 1994-95 restano applicabili ai quantitativi di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare che rientrano nei quantitativi indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1459/94 e del regolamento (CE) n. 359/95, che si trovano ancora in giacenza il 30 giugno 1995 nella Comunità e che vengono raffinati nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 settembre 1995.

I quantitativi raffinati suddetti sono computati tra i quantitativi stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1459/94 e dal regolamento (CE) n. 359/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

⁽¹) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale. (²) GU n. L 51 dell'8. 3. 1995, pag. 15. (³) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/95 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995-96/2000-01 viene riscosso, ai fini di un sufficiente approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che occorre quindi adottare le modalità d'applicazione in caso di conclusione di tali

considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 37 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale; che pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 37 e alle condizioni previste dagli accordi summen-

considerando che, a causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro; che il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena il pagamento della penalità di cui all'articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, per garantire la corretta gestione e attuazione di questo regime d'importazione, occorre prevedere altre disposizioni specifiche per i titoli d'importazione; che, quando la resa dello zucchero greggio in causa differisce da quello della qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile

1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (3) modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), occorre altresì disporre che il dazio ridotto speciale venga adeguato in base a tale divario secondo le norme in uso per le transazioni di zucchero greggio sul mercato mondiale:

considerando che può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna; che occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità; che è inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione;

considerando che la prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 (6);

considerando che, a causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (7), che si applica del resto a queste importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante il periodo di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione o parte di campagna i quantitativi mancanti menzionati all'articolo 37, paragrafo 3, secondo comma dello stesso regolamento sulla base di un bilancio comunitario previsionale di approvvigiona-

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (5) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13. (6) GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23. (7) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

mento in zucchero greggio. In sede di stesura di questo bilancio, il consumo diretto constatato da prendere in considerazione non può superare il limite fissato per tale consumo all'articolo 37, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. I quantitativi mancanti possono essere importati mediante apertura di contingenti tariffari a dazio ridotto speciale concordati con gli Stati di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e con altri Stati. Essi possono essere ripartiti per Stato membro in base al fabbisogno massimo presunto rispettivo.

Articolo 2

1. I titoli relativi a tali importazioni possono essere rilasciati limitatamente ai contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2. I titoli sono rilasciati dagli Stati membri menzionati all'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Tuttavia, i raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione ai sensi dello stesso articolo 9, paragrafo 4. Gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1).

2. Gli Stati membri interessati rilasciano titoli unicamente entro i limiti del fabbisogno d'importazione di zucchero preferenziale speciale fissato per le proprie raffinerie

Articolo 3

Il dazio ridotto speciale fissato per campagna di commercializzazione si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio ridotto speciale è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

Articolo 4

- 1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/95 e fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, il titolo d'importazione di zucchero greggio nel quadro del regime previsto dal presente regolamento è valido dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato.
- 2. La domanda di titolo di cui al paragrafo 1 è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato

membro importatore interessato, accompagnato da una dichiarazione in cui si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa durante la campagna di commercializzazione per la quale è stato importato.

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato in detta campagna.

Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo e da questo riconosciuta accettabile, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

- 3. La domanda del titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella [12] la dicitura seguente:
 - importazione a dazio ridotto speciale di zucchero greggio originario di (indicazione del paese o dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2) in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ».
- 4. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU per 100 kg di zucchero, peso netto.
- 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per superamento del fabbisogno massimo presunto si intendono i quantitativi di zucchero greggio preferenziale, di zucchero preferenziale speciale, di zucchero greggio ottenuto nei dipartimenti francesi d'oltremare e, se del caso, di zucchero greggio di barbabietole di cui all'articolo 36, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, che sono effettivamente raffinati in eccedenza al fabbisogno presunto fissato per lo Stato membro in causa al paragrafo 2 dell'articolo 37 suddetto.

Articolo 5

- 1. La prova dell'origine dello zucchero importato degli Stati menzionati all'articolo 1, paragrafo 2, è fornita con la presentazione del certificato d'origine di cui, secondo il caso, all'articolo 6 o all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione (²).
- 2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2 reca:
- l'indicazione « zucchero greggio preferenziale speciale
 applicazione del regolamento (CE) n. 1916/95 »;
- la data di imbarco dello zucchero e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura;
- il codice NC del prodotto considerato.

⁽²⁾ GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le copie, fornite dagli interessati, dei documenti menzionati al paragrafo 1.

Le autorità competenti degli Stati membri indicano sulle copie degli attestati:

- la data, constatata sulla base di un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;
- i dati relativi all'operazione d'importazione e i quantitativi effettivamente importati.

Articolo 6

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione prima della fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

2. Quando un quantitativo di zucchero preferenziale speciale non ha potuto essere raffinato entro la fine della campagna di commercializzazione per la quale è stato rilasciato il titolo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva.

In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti.

Articolo 7

Quando il raffinatore paga il dazio ridotto speciale di cui all'articolo 3, quest'ultimo è detratto dal prezzo minimo previsto nell'accordo menzionato all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

- a) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso * tale quale * effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4;
- b) ogni mese, per il mese precedente:
 - i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso «tale quale» — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4;
 - i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso • tal quale • e in zucchero bianco — che sono stati raffinati nel mese che precede la comunicazione;
- c) anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso « tale quale » destinati alla raffinazione che sono in giacenza presso le raffinerie il 1º luglio della campagna suddetta.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1995.

Per la Commissione
Hans VAN DEN BROEK
Membro della Commissione

DIRETTIVA 95/43/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1995

che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 94/38/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che nell'esaminare una domanda motivata di inserimento di un ciclo di formazione nell'elenco figurante nell'allegato C o nell'allegato D la Commissione verifica in particolare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 92/51/CEE, se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i) della presente direttiva e un analogo livello di responsabilità e di funzioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno presentato una domanda motivata di modifica degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE e che l'Austria ha presentato una domanda motivata di modifica dell'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi da inserire nell'elenco figurante all'allegato C della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata, nonché per il livello di responsabilità e le funzioni cui danno accesso, a quelli già contenuti nell'allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività contemplate nelle direttive enumerate nell'allegato A, comprese le direttive di cui all'allegato B applicabili all'esercizio, a titolo subordianto, di alcune di tali attività, anche qualora un cittadino di uno Stato membro abbia completato uno dei « corsi di formazione professionale con struttura particolare » di cui all'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione dei Paesi Bassi e dell'Austria da inserire nell'elenco figurante all'allegato D della direttiva 92/51/CEE sono paragonabili per struttura e durata a taluni cicli di formazione figuranti all'allegato C e ad altri cicli già contenuti nell'allegato D che prevedono invariabilmente una durata totale pari o superiore a 13 anni;

considerando che conformemente all'articolo 17, secondo comma della direttiva 92/51/CEE e per rafforzare l'efficacia del sistema generale è opportuno che gli Stati membri i cui cicli di formazione figurano all'allegato D comunichino un elenco dei diplomi interessati alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che per agevolarne la lettera è consigliabile fornire in allegato una versione codificata degli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE sono modificati come illustrato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli elenchi modificati dei cicli di formazione professionale di cui agli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE figurano all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25. (²) GU n. L 217 del 23. 8. 1994, pag. 8.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno a decorrere dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. L'Allegato C è modificato come segue:

- 1. a) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », dopo la voce « in Lussemburgo », ultimo trattino « educatore (educatrice) (éducateur/trice) », aggiungere la seguente voce :
 - « nei Paesi Bassi:
 - assistente veterinario ("dierenartassistent").
 - b) Al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui : », dopo l'ultimo trattino aggiungere il seguente nuovo trattino :
 - — o, nel caso dell'assistente veterinario ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime"MBO") o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame. •
- 2. a) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », sotto la voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente nuovo trattino:
 - ufficiale VTS ("VTS-functionaris"). •
 - b) Al paragrafo « 3. Settore marittimo a) Navigazione marittima », alla voce « qualifiche ottenute dopo corsi di formazione: » il trattino « nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi » è sostituito dal seguente trattino:
 - nei Paesi Bassi
 - per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi.
 - per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame. >
- 3. a) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » aggiungere il seguente trattino :
 - odontotecnico ("tandprotheticus").
 - b) Al paragrafo « 4. Settore tecnico », alla voce « nei Paesi Bassi » il capoverso successivo all'attuale trattino « ufficiale giudiziario » è sostituito dal seguente testo:
 - « che sono cicli di studi e di formazione professionale :
 - nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione,
 - nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindi anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professionale, concludentesi con un esame. >

B. All'allegato D sono aggiunte le seguenti voci:

a) « Nei Paesi Bassi:

Le seguenti formazioni regolamentate:

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame.

— I corsi di formazione professionale regolamenti di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

b) In Austria:

— I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschließlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

— I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") e delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentesi in entrambi i casi con un esame, e completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.»

ALLEGATO II

ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICO-LARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA A), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO II)

(ALLEGATO C DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

- in Germania:
- infermiere(a) puericultore(trice) ("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"),
- esperto(a) di cinesiterapia ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)]
- ergoterapeuta ["Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"],
- ortofonista ["Logopäde(in)"],
- ortottico(a) ["Orthoptist(in)"],
- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],
- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(in)"],
- assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratiums-Assistent(in)"],
- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],
- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik"],
- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinarmedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],
- dietista ["Diätassistent(in)"],
- tecnico farmaceutico ["Pharmazieingenieur"], (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Länder che ad essa appartenevano),
- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"];
- in Italia:
- odontotecnico,
- ottico,
- podologo ;
- in Lussemburgo:
- assistente tecnico medico in radiologia,
- assistente tecnico medico di laboratorio,
- infermiere(a) psichiatrico(a),
- assistente tecnico medico in chirurgia,
- infermiere(a) puericultore (puericultrice),
- infermiere(a) anestesista,
- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a),
- educatore (educatrice);
- nei Paesi Bassi:
- assistente veterinario ("dierenartassistent"),

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

- i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame.
- ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

⁽i) Dal 1º giugno 1994 il titolo professionale di «Krankengymnast(in)» è sostituito da quello di «Physiotherapeut(in)». Tuttavia, i membri della professione che hanno conseguito il diploma prima di tale data possono, se lo desiderano, continuare ad utilizzare il titolo di «krankengymnast(in)».

- iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o
- iv) nel caso degli assistenti veterinari ("dierenartassistent") nei Paesi Bassi, tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime "MBO") o, in alternativa, almeno tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio ("LLW"), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

I seguenti corsi di formazione:

in Austria:

IT

corsi di formazione per:

- ottico specializzato in lenti a contatto ("Kontaktlinsenoptiker"),
- podologo ("Fufpfleger"),
- tecnico audioprotesista ("Hörgeräteakustiker"),
- rivenditore di prodotti farmaceutici ("Drogist").

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

- massaggiatore ("Masseur"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti,

- maestro/a di scuola materna ("Kindergärtner/in"),
- educatore ("Erzieher"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

2. Settore dei mastri artigiani ("Mester"/"Meister"/"Maître") che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

- ottico ("optometrist"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

- ortopedico, meccanico ortopedico ("ortopaedimedkaniker"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester",

calzolaio ortopedico ("ortopaediskomager"),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, die cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di "Mester".

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

- ottico ("Augenoptiker"),
- meccanico dentista ("Zahntechniker"),
- ortopedico ("Bandagist"),
- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici ("Hörgeräte-Akustiker"),
- meccanico ortopedico ("Orthopädiemechaniker"),
- calzolaio ortopedico ("Orthopaedieschuhmacher");

in Lussemburgo:

- ottico ("opticien"),
- meccanico dentista ("mécanicien dentaire"),
- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici ("audioprothésiste"),
- meccanico ortopedico ("mécanicien orthopédiste/bandagiste"),
- calzolaio ortopedico ("orthopédiste-cordonnier"),

i cui cicli di formazione hanno una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

I seguenti corsi di formazione:

in Austria:

- ortopedico bendaggi ("Bandagist"),
- bustaio ortopedico ("Miederwarenerzeuger"),
- ottico ("Optiker"),
- calzolaio ortopedico ("Orthopädieschuhmacher"),
- meccanico ortopedico ("Orthopädietechniker"),
- odontotecnico ("Zahntechniker"),
- giardiniere ("Gärtner"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

Corsi di formazione per periti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, ossia:

- perito agrario ("Meister in der Landwirtschaft"),
- perito in economia domestica rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),
- perito orticoltore ("Meister im Gartenbau"),
- perito in orticoltura estensiva ("Meister im Feldgemüsebau"),
- perito in frutticoltura e lavorazione della frutta ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),
- perito in tecnica viticola ed enologica ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),
- perito in tecnologie lattiero-casearie ("Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft"),
- perito in tecnologie dell'allevamento equino ("Meister in der Pferdewirtschaft"),
- perito in tecniche della pesca ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),
- perito in tecnologie dell'allevamento di pollame ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),
- perito in tecnica apistica ("Meister in der Bienenwirtschaft"),
- perito in scienze forestali ("Meister in der Forstwirtschaft"),
- perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),
- perito in magazzinaggio agricolo ("Meiste rin der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d'insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di "Meister".

3. Settore marittimo

- a) Navigazione marittima
 - I seguenti corsi di formazione:
 - in Danimarca:
 - comandante della marina mercantile ("skibsfoerer"),
 - secondo ufficiale ("overstymand"),
 - timoniere, ufficiale di guardia ("enestyrmand, vagthavende styrmand"),
 - ufficiale di guardia ("vagthavende styrmand"),
 - direttore di macchina ("maskinchef"),
 - primo ufficiale di macchina ("1. maskinmester"),
 - primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia ("1. maskinmester/vagthavende maskinmester");
 - in Germania:
 - comandante "AM" ("Kapitaen AM"),
 - comandante "AK" ("Kapitaen AK"),
 - ufficiale di coperta "AMW" ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"),
 - ufficiale di coperta "AKW" ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"),
 - direttore di macchina primo ufficiale di macchina "CT" ("Schiffsbetriebstechniker CT Leiter von Maschinenlagen"),
 - macchinista "CMa" primo ufficiale di macchina ("Schiffsmaschinist CMa Leiter von Maschinenanlagen"),
 - direttore di macchina "CTW" ("Schiffsbetriebstechniker CTW"),
 - macchinista "CMaW" ufficiale di macchina unico responsabile "Schiffsmaschinist CMaW Technischer Alleinoffizier");
 - in Italia:
 - ufficiale di coperta,
 - ufficiale di macchina;
 - nei Paesi Bassi:
 - pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)"],
 - motorista diplomato per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"),
 - ufficiale VTS ("VTS-functionaris"),

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:
 - i) per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,
 - ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;
- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo in mare di un anno, seguito da uno due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;
- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;
- nei Paesi Bassi:
 - i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvullin)] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera ("diploma motordrijver"), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi,
 - ii) per gli ufficiali VTS ("VTS-functionaris"), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore ("HBO") o di formazione professionale intermedia ("MBO"), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame.
- e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

- in Germania:
- comandante "BG"/pesca ("Kapitaen BG/Fischerei"),
- comandante "BK"/pesca ("Kapitaen BK/Fischerei"),
- ufficiale di coperta "BGW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"),
- ufficiale di coperta "BKW"/pesca ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei");

nei Paesi Bassi:

- pilota di nave, meccanico, di V ("stuurman werktuigkundige V"),
- meccanico IV di nave da pesca ("werktuigkundige IV visvaart"),
- pilota di IV di nave da pesca ("stuurman IV visvaart"),
- pilota di nave, meccanico, di VI ("stuurman werktuigkundige VI"),

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,
- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

- in Italia:
- geometra,
- perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati:

- i) nel caso del geometra o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,
- ii) nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni

seguito dall'esame di Stato.

I seguenti corsi di formazione:

nei Paesi Bassi:

- ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"),
- odontotecnico ("tandprotheticus"),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

- i) nel caso dell'ufficiale giudiziario ("gerechtsdeurwaarder"), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d'istruzione sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione;
- ii) nel caso dell'odontotecnico ("tandprotheticus"), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d'istruzione primaria, quattro anni d'istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull'esercizio della professione, concludentesi con un esame.

I seguenti di formazione:

- in Austria:
- guardia forestale ("Förster"),
- consulente tecnico ("Technisches Büro"),
- intermediario lavoro ad interim ("Überlassung von Arbeitskräften -Arbeitsleihe"),

IT

- agente di collocamento ("Arbeitsvermittlung"),
- consulente finanziario ("Vermögensberater"),
- investigatore privato ("Berufsdetektiv"),
- agente di sicurezza ("Bewachungsgewerbe"),
- agente immobiliare ("Immobilienmakler"),
- amministratore di stabili ("Immobilienverwalter"),
- agente pubblicitario ("Werbeagentur"),
- fiduciario immobiliare ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer)",
- agente per il recupero di crediti ("Inkassoinstitut"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d'istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

- consulente di assicurazioni ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

- perito edile/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Baumeister"),
- carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico ("Planender Zimmermeister"),

cicli di formazione che hanno una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d'istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all'esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all'esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi ("privilegio teresiano").

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto "National vocational qualifications" o in quanto "Scottish Vocational Qualifications"

I seguenti corsi di formazione:

- funzionario scientifico di laboratorio medico ("Medical laboratory scientific officer"),
- ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer"),
- ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer"),
- assistente sociale diplomato igiene mentale ("Approved social worker Mental Health"),
- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria ("Probation officer"),
- odontoterapeuta ("Dental therapist"),
- odontoigienista ("Dentist hygienist"),
- ottico diplomato ("Dispensing optician"),
- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza ("Mine deputy"),
- curatore fallimentare ("Insolvency practitioner"),
- notaio abilitato ("Licensed conveyancer"),
- protesista ("Prosthetist"),
- primo ufficiale navi mercantili/passeggeri illimitato ("First mate Freight/Passenger ships-unrestricted"),
- secondo ufficiale navi mercantili/passeggeri illimitato ("Second mate Freight/Passenger ships unrestricted"),
- terzo ufficiale navi mercantili/passeggeri illimitato ("Third mate Freight/Passenger ships unrestricted"),
- ufficiale di coperta navi mercantili/passeggeri illimitato ("Deck officer Freight/Passenger ships — unrestricted"),
- ufficiale di macchina navi mercantili/passeggeri aerea commerciale illimitata ("Engineer officer
 Freight/passenger ships unlimited trading area"),
- consulente in materia di marchi ("Trade mark agent"),

ΙΤ

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ), o approvate o riconosciute equivalenti dal "National council for vocational qualifications", o ammesse in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.
- livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICO-LARE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA B), PRIMO COMMA, TERZO TRATTINO

(ALLEGATO D DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE)

Nel Regno Unito:

IT

I corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational qualifications" (NVQ): dal "national council for vocational qualifications", o ammessi in Scozia in quanto "Scottish vocational qualifications", dei livelli 3 e 4 del "National framework of vocational qualifications" del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

Le seguenti formazioni regolamentate:

- I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technischer(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmännischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e comprendono:
 - i) o almeno tre anni (¹) di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,
 - ii) o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,
 - iii) o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.
- I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [• Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprüft"), per una durata totale di almeno 16 anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di non meno di 9 anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.
- I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno 15 anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (di una durata di non meno di 9 anni) e una formazione professionale completa (in generale 3 anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (3 anni nella maggior parte dei casi) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni d'istruzione secondaria generale inferiore ("MAVO") o di istruzione professionale preparatoria ("VBO") o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia ("MBO"), concludentesi con un esame;

⁽¹) La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (Abitur), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle Fachhochschulen (la Fachhochschulreife), ossia dodici anni di formazione preliminare.

— I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento di otto anni d'istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria ("VBO") almeno o d'istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d'insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un'impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità olandesi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

ΙΤ

— I corsi delle scuole professionali superiori ("Berufsbildende Höhere Schulen") e degli istituti d'istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura ("Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten"), comprese le scuole di tipo speciale ("einschließlich der Sonderformen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

— I corsi di perfezionamento nell'ambito delle scuole tecniche professionali ("Meisterschulen"), di altri istituti ("Meisterklassen"), delle scuole tecniche industriali ("Werkmeisterschulen") o delle scuole professionali edili ("Bauhandwerkerschulen"), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un'impresa e parallelamente in una scuola professionale ("Berufsschule"), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale ("Meisterschule"), in altri istituti ("Meisterklassen"), in una scuola tecnica industriale ("Werkmeisterschule") o in una scuola professionale edile ("Bauhandwerkerschule"). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. •

DIRETTIVA 95/44/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 3 quater,

considerando che a norma della direttiva 77/93/CEE gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II della stessa direttiva, allo stato isolato o associati ai vegetali e prodotti vegetali corrispondenti elencati nell'allegato II della direttiva suddetta, non possono essere introdotti né propagati tramite trasferimenti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della stessa direttiva i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato III non possono essere introdotti nella Comunità o in talune sue zone protette;

considerando che a norma della direttiva suddetta i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato IV non possono essere introdotti né trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette, a meno che siano soddisfatti i requisiti particolari fissati nello stesso allegato;

considerando che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE e provenienti da paesi terzi possono essere introdotti nella Comunità soltanto se sono conformi alle norme e ai requisiti fissati in tale direttiva, sono scortati da un certificato fitosanitario ufficiale che attesti tale conformità e sono inoltre sottoposti ad una ispezione ufficiale per la verifica della conformità stessa;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva suddetta, tali disposizioni non si applicano agli organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra introdotti o trasferiti da un luogo all'altro per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione vegetale, in base a determinate condizioni da stabilirsi a livello comunitario:

considerando che è quindi necessario stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte in occasione di tali introduzioni o spostamenti per prevenire qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che le condizioni per l'introduzione di materiale di selezione della patata sono già fissate nella decisione 80/862/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 91/22/CEE (4), e non rientrano pertanto nel campo d'applicazione della presente direttiva; che inoltre le condizioni per l'introduzione di terra e di terreno di coltura originari di paesi terzi sono già state fissate nella decisione 93/447/CEE della Commissione (5). modificata dalla decisione 94/9/CE (6), e non rientrano quindi nel campo d'applicazione della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le condizioni fissate per il materiale a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (8), ed a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (9), modificata da ultimo dalla direttiva 94/15/ CE della Commissione (10), nonché di altre disposizioni comunitarie più specifiche relative alle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e agli organismi geneticamente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 248 del 19. 9. 1980, pag. 25. (4) GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 21. (5) GU n. L 209 del 20. 8. 1993, pag. 32. (6) GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 15. (7) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. (8) GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1. (7) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. (10) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20.

ΙΤ

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

- 1. Salve le disposizioni delle decisioni 80/862/CEE e 93/447/CEE relative, rispettivamente, al materiale di selezione della patata e al terreno di coltura, gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate « le attività », per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, di seguito denominati « il materiale », siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette.
- 2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare :
- il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
- il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;
- il tipo di materiale;
- la quantità di materiale;
- il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo;
- la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
- l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;
- il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.

Articolo 2

1. Ricevuta la domanda di cui all'articolo 1, gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia

accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allgato I.

Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno.

- 2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata e lettera di autorizzazione », conforme al modello di cui all'allegato II e rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e
- a) se trattasi di materiale originario della Comunità,
 - i) nel caso in cui il luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera dell'autorità che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di origine ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena, e
 - ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante rilasciato conformemente all'articolo 10 della direttiva citata, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il passaporto reca la dicitura « Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/ CE »;

qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, lo Stato membro competente rilascia il passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al paragrafo 1, primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui competente l'approvazione delle attività, sempreche sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale;

- b) se trattasi di materiale introdotto da un paese terzo,
 - i) gli Stati membri accertano che la lettera dell'autorità sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, e

ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/ 93/CEE, il materiale deve inoltre essere scortato, ove possibile, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine, conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 6 della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il certificato reca, alla voce « dichiarazione supplementare », la dicitura « Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE • e specifica, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

- 3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila a che:
- a) durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività;
- b) siano applicate, in funzoine del tipo di attività approvate, le seguenti procedure:
 - i) per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena:
 - lo svincolo (di seguito denominato « svincolo ufficiale ») non può aver luogo senza l'approvazione dell'organismo ufficiale responsabile. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame e devono essere risultati esenti, nel corso di tali misure, da qualsiasi organismo nocivo, salvo se trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nella direttiva 77/93/CEE;
 - le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati da personale scientifico competente dell'organismo ufficiale responsabile o di qualsiasi altro organismo ufficialmente riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente direttiva concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati;
 - i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi secondo quanto

indicato al primo trattino e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti; si applicano in conformità le disposizioni di cui al punto ii), secondo trattino;

- ii) per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività:
 - il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;
 - i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;
- c) la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
- 4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche.

Articolo 3

1. Anteriormente al 1º settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiale autorizzati a norma della presente direttiva e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi, che siano stati confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e dell'esame eseguiti ai sensi dell'allegato III.

2. Gli Stati membri collaborano a livello amministrativo tramite le autorità istituite o designate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 della diretiva 77/93/CEE al fine di stabilire le modalità delle misure e delle condizioni di quarantena necessarie per le attività approvate a norma della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettoni in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrtive necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1º febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presenta direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

IT

ALLEGATO I

- 1. Ai fini di quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva devono essere rispettate le seguenti condizioni generali:
 - la natura e gli obiettivi delle attività per le quali il materiale viene introdotto o spostato sono stati esaminati dall'organismo ufficiale responsabile e sono risultati conformi alla nozione di prove o scopi scientifici e lavori di selezione varietale di cui alla direttiva 77/93/CEE;
 - le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività sono stati controllati per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2 e approvati dall'organismo ufficiale responsabile;
 - l'organismo ufficiale responsabile limita la quantità di materiale al livello necessario per le attività approvate e non superiore in ogni caso alle quantità che sono state stabilite in considerazione degli impianti di quarantena disponibili;
 - l'organismo ufficiale responsabile ha esaminato e riconosciuto le qualifiche scientifiche e tecniche del personale che esguirà le attività.
- 2. Ai fini di quanto disposto al punto 1, le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condzioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare:
 - a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:
 - l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
 - la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
 - l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
 - l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile;
 - la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
 - adeguati sistemi di sicurezza e di allarme;
 - misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
 - procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti ;
 - lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;
 - procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
 - misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
 - procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame);
 - b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:
 - il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
 - il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
 - il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;

- IT
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;
- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie o ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
- gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
- si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.

ALLEGATO II

Modello della lettera di autorizzazione per l'introduzione e/o il trasferimento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE

Nome e indirizzo dello speditore/ o dell'organismo fitosanitario del paese di origine	Lettera di autorizzazione		
	per l'introduzione e/o lo spostamento di organismi nocivi vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (rilasciata ai sensi della direttiva 95/44/CE)		
2. Nome e indirizzo della persona responsabile delle attività approvate			
	Nome dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro rilasciante		
4. Indirizzo e descrizione del sito o dei siti specifici di quarantena	Luogo di origine (allegare la prova documentale per il materia originario di un paese terzo)		
	6. Numero del passaporto delle piante : oppure		
7. Punto di entrata dichiarato del materiale introdotto da un paese terzo	Numero del certificato fitosanitario :		
8. Nome o nomi scientifici del materiale, compresi gli organismi noci	vi 9. Quantità di materiale		
10. Tipo di materiale			
11. Dichiarazione supplementare			
II presente materiale è introdotto trasportato (¹)	nella Comunità ai sensi della direttiva 95/44/CE		
12. Informazioni supplementare			
Visto dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro d'origine del materiale	14. Timbro dell'organismo ufficiale responsabile rilasciante		
Luogo del visto:	Luogo del rilascio:		
Data :	Data :		
Nome e firma del funzionario autorizzato:	Nome e firma del funzionario autorizzato:		

⁽¹) Cancellare la dicitura inutile.



ALLEGATO III

MISURE DI QUARANTENA ED ESAME PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI PRODOTTI DESTINATI ALLO SVINCOLO DALLA QUARANTENA

PARTE A

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE

Sezione I: Vegetali di Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

- 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
- 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
- 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalià:
- 3.1. l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L. e C. reticulata Blanco e Sesamum L., allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Citrus greening bacterium
 - b) Citrus variegated chlorosis
 - c) Citrus mosaic virus
 - d) Citrus tristeza virus (tutti gli isolati)
 - e) Citrus vein enation woody gall
 - f) Leprosis
 - g) Naturally spreading psorosis
 - h) Phoma trancheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili
 - i) Satsuma dwarf virus
 - j) Spiroplasma citri Saglio et al.
 - k) Tatter leaf virus
 - l) Witches' broom (MLO)
 - m) Xanthomonas camprestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus);
- 3.2. in caso di malattie della necrosi e della pseudonecrosi per le quali non vi sono metodi di indexaggio a breve termine, il materiale vegetale deve essere sottoposto all'arrivo al trapianto di germogli su materiale coltivato in coltura sterile secondo quanto disposto nelle direttive tecniche FAO/IBPGR e i vegetali ottenuti devono essere sottoposti a terapia conformemente al punto 1.
- 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame, se necessario, intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.
- Sezone II: Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L e Pyrus L e relativi ibridi e di Fragaria L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.

- 2. Dopo le terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
- 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità:
- 3.1. per quanto concerne Fragaria L., indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, compresi Fragaria vesca, F. virginiana e Chenopodium spp, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Arabis mosaic virus
 - b) Raspberry ringspot virus
 - c) Strawberry crinkle virus
 - d) Strawberry latent « C » virus
 - e) Strawberry latent ringspot virus
 - f) Strawberry mild yellow edge virus
 - g) Strawberry vein banding virus
 - h) Strawberry witches' broom mycoplasm
 - i) Tomato black ring virus
 - j) Tomato ringspot virus
 - k) Colletotrichum acutatum Simmonds
 - l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan
 - m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
- 3.2. per quanto concerne Malus Mill.,
 - i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti :
 - a) Apple proliferation mycoplasm
 - b) Cherry rasp leaf virus (americano),

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti;

- ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Tobacco ringspot virus
 - b) Tomato ringspot virus
 - c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- 3.3. per quanto concere Prunus L., per ciascuna specie di Prunus,
 - i) se il materiale vegetale è originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti :
 - a) Apricot chlorotic leafroll mycolasm
 - b) Cherry rasp leaf virus (americano)
 - c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Yojng et al.,

l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, secondo i casi, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno gli organismi nocivi pertinenti:

- ii) indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Little cherry pathogen (isolati non europei)
 - b) Peach mosaic virus (americano)

- c) Peach phony rickettsia
- d) Peach rosette mosaic virus
- e) Peach rosette mycoplasm
- f) Peach X-disease mycoplasm
- g) Peach yellows mycoplasm
- h) Plum line pattern virus (americano)
- i) Plum pox virus
- j) Tomato ringspot virus
- k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye;
- 3.4. per quanto concerne Cydonia Mill. e Pyrus L., indipendentemente dal paese d'origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Erwinia amylovora (Burr). Winsl. et al.
 - b) Pear decline mycoplasm.
- 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identità degi organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

Sezione III: Vegetali di Vitis L., ad accezione dei frutti

- 1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
- 2. Dopo la terapie di cui al punto 1, l'intero materiale vegetale è sottoposto a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da approvare ai fini dell'emissione ufficiale deve essere conservato in condizioni atte a favorire il ciclo vegetativo normale e sottoposto a esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Ficht) e di tutti gli altri organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 77/93/CEE, all'arrivo e nelle fasi successive, nei momenti opportuni.
- 3. Ai fini di quanto disposto al punto 2, il materiale vegetale viene indexato per la ricerca di eventuali organismi nocivi (saggiati e individuati) secondo le seguenti modalità.
- 3.1. se il materiale vegetale e originario di un paese che non è notoriamente esente dagli organismi nocivi seguenti :
 - i) Ajinashika disease:

l'esame è effettuato con un metodo di laboratorio idoneo; qualora si abbia un risultato negativo, il materiale vegetale deve essere indexato sulla varietà di vite Koshu e tenuto in osservazione per almeno due cicli vegetativi;

ii) Grapevine stunt:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, compresa la varietà di vite Campbell Early, e l'osservazione viene condotta per un anno;

iii) Summer mottle:

l'esame è effettuato con vegetali indicatori idonei, comprese le varietà di vite Sideritis, Cabernet-Franc e Mission;

- 3.2. indipendentemente dal paese di origine del materiale vegetale, l'esame è effettuato con metodi di laboratorio e, se del caso, con vegetali indicatori idonei, allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
 - a) Blueberry leaf mottle virus
 - b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri « grapevine yellows »
 - c) Peach rosette mosaic virus
 - d) Tobacco ringspott virus
 - e) Tomato ringspot virus (ceppo « yellow vein » e altri ceppi)
 - f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)
 - g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
- 4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2, e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e di un esame intesi a determinare, con la maggiore esattezza possibile, l'identità degli organismi nocivi che provocano detti segni o sintomi.

PARTE B

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati II e IV della direttiva 77/93/CEE

- 1. Le misure ufficiali di quarantena comprendono un'ispezione o un esame appropriati degli organismi nocivi pertinenti elencati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e si svolgono rispettando i requisiti particolri fissati nell'allegato IV della stessa direttiva per gli organismi nocivi specifici, secondo i casi. In merito a tali requisiti particolari, si applicano per le misure di quarantena le modalità fissate nell'allegato IV della direttiva 77/93/CEE o altre misure equivalenti ufficialmente autorizzate.
- 2. I vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti devono essere esenti, secondo quanto disposto al paragrafo 1, dagli organismi nocivi corrispondenti specificati negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti suddetti.

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

II

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

recante approvazione della prima modifica del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Mecklenburg-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato, presentato dalla Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/297/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 3,

considerando che, con la decisione 93/617/CE(2), la Commissione ha approvato il piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nel Mecklenburg-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato presentato dalla Germania;

considerando che il 7 marzo 1995 le autorità tedesche hanno informato la Commissione delle modifiche apportate al piano iniziale, per tener conto dell'evolvere della malattia;

considerando che, in seguito ad un esame, queste modifiche sono risultate conformi alle disposizioni della direttiva 80/217/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Mecklenburg-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nella Renania-Palatinato.

Articolo 2

La Germania mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione della modifica del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

⁽¹) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (²) GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 60.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

che modifica la decisione 95/30/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari del Marocco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/298/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti del Marocco per l'importazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 95/30/CE della Commissione (2); che tale

elenco può essere modificato qualora l'autorità competente del Marocco trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità del Marocco hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti sette stabilimenti;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato B della decisione 95/30/CE i seguenti stabilimenti sono inseriti nell'ordine numerico:

« 1238	SURGELPÊCHE	Larache	30. 6. 1996
1249	CONSERVERIE DU RIF	Nador	30. 6. 1996
2207	JUVIKA	Tanger	30. 6. 1996
2209	SELIM FRESHFISH	Safi	30. 6. 1996
2210	Sté D'EXPORTATION PETIT MER	Beni-Ensar Nador	30. 6. 1996
2212	LE POISSONNIER	Casablanca	30. 6. 1996
2218	COPRAVE	El Jadida	30. 6. 1996 *

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU n. L 42 del 24. 2. 1995, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

che modifica la decisione 93/437/CEE che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari dell'Argentina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/299/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (¹), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti dall'Argentina per l'importazione di prodotti della pesca nella Comunità è stato stabilito dalla decisione 93/437/CEE della Comissione (²), modificata da ultimo dalla decisione 94/341/CE (³); che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente dell'Argentina trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità argentine hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti 9 stabilimenti e 47 navi officina; dal quale sono ritirati 33 stabilimenti e 17 navi officina; nel quale sono state modificate le informazioni di 7 navi officina;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti e delle navi officina riconosciuti:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono state adottate secondo la procedura istituita dalla decisione 90/13/CEE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato B della decisione 93/437/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1995.

^{(&#}x27;) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (') GU n. L 202 del 12. 8. 1993, pag. 42. (') GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 41.

ľT

ALLEGATO

« ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI OFFICINA RICONOSCIUTI

I. Stabilimenti

Numero	Nome e indirizzo	Numero	Nome e indirizzo	
97	Carnes Santacruceñas SA (CARSA) Puerto Deseado — Santa Cruz	2121	Di Meglio y Seoane Freyre Mar del Plata — BsAs	
409	Indupesa SAIICIF Mar del Plata — BsAs	2123	Mariano Cafiero SA Capital Federal	
419	Antonio Barillarri Mar del Plata — BsAs	2132	Engraulis SA Quequen — BsAs	
421	Centauro SCA Mar del Plata — BsAs	2168	Costa Brava SRL Mar del Plata — BsAs	
428	Marítima Integrada de Armadores Mar del Plata — BsAs	2181	Tres Ases SAIICEA (x) Bahía Blanca — BsAs	
430	Salerno Hermanos Mar del Plata — BsAs	2184	(x) Dep. de congelados Frigorífico Bay Blanc de Mario Parodi y Asociado	
442	Marbella SA Mar del Plata — BsAs		Puerto Ingeniero White — BsAs	
461	Ángel Musmeci Mar del Plata — BsAs	2211	Pesquera del Atlántico SAIC Puerto Ingeniero White — BsAs	
4 75	Pescasur SA Puerto Deseado — Santa Cruz	2214	Loba Pesquera SAMCI Mar del Plata — BsAs	
481	Bajamar Necochea — BsAs	2220	Frigorífico Marejada SA Mar del Plata — BsAs	
493	El Marisco SACI Mar del Plata — BsAs	2246	Giorno SA Mar del Plata — BsAs	
496	Luis Solimeno e Hijos SA Mar del Plata — BsAs	2251	Giorno SA Mar del Plata — BsAs	
512	Alpesca, SA Mar del Plata — BsAs	2256	Pespasa Puerto Deseado — Santa Cruz	
517	Siracusa SA Comodoro Rivadavía — Chubut	2265	Harengus SA Puerto Madryn — Chubut	
528	José Di Scala e Hijos SA	2266	Alpesca SA Puerto Madryn — Chubut	
536	Mar del Plata — BsAs Jorge di Scala	2267	Conarpesa SA Puerto Madryn — Chubut	
547	Mar del Plata — BsAs Frigorífico del Sudeste SA	2272	Pesquera Santa Elena Puerto Deseado — Santa Cruz	
553	Mar del Plata — BsAs Frigorífico Mellino SA	2273	Carlos Alberto Yakin y Eduardo Ramón Escudero Mar del Plata — BsAs	
553 A		2279	Antonio Barillari Caleta Oliva — Santa Cruz	
555	Mar del Plata — BsAs Rosalía Buono de Di Scala	2294	Caleta Oliva — Santa Cruz Empesur SA Puerto Deseado — Santa Cruz	
580	Mar del Plata — BsAs Pesquera del Beagle SA	2298	Centauro SCA Mar del Plata — BsAs	
2113	Ushuaia — Tierra del Fuego Joaquín Pennisi Para -	2344	Pesquera Santa Cruz Puerto Deseado — Santa Cruz	
2119	Mar del Plata — BsAs Antonio Baldino y María Inmaculada Di Scala Mar del Plata — BsAs	2345	Marbetan Mar del Plata — BsAs	



Numero	Nome e indirizzo	Numero	Nome e indirizzo		
2360	Fuerte San Carlos SA Puerto Deseado — Santa Cruz	2748	Terramarre SA Mar del Plata — BsAs		
2366	Aldimar SAIC Mar del Plata — BsAs	2751	Arbumasa SA Puerto Deseado — Santa Cruz		
2578	Calusa Mar del Plata — BsAs	2752	Isola Verde I SRL Mar del Plata — BsAs		
2592	Luis Solimeno e Hijos Mar del Plata — BsAs	2756	P. Moscuzza SA Mar del Plata — BsAs		
2600	Pionera SA Puerto Deseado — Santa Cruz	2822	María Celeste Brau de la Frossia, Julia Ruth Muñoz Vázquez de Jerez, Nora María Ellese de Tascón con		
2609	Bahía Grande SA Punta Quilla — Chubut		nombre fantasía Pesquera San Salvador SRL Mar del Plata — BsAs		
2611	Cafiero y Pollio Mar del Plata — BsAs	2828	Industrial Pesquera Necochea SAIC		
2628	José María D'Iorio Mar del Plata — BsAs	2846	Necochea BsAs Camaronera Patagónica SA		
2642	CITEP Mar del Plata — BsAs	2902	San Antonio Oeste — Río Negro Zanella Mare SA		
2646	Natimar SA Mar del Plata — BsAs	2951	Mar del Plata — BsAs Kea SA Frigorífico		
2672	Nautilus SRL Rawson — Chubut	3028	Mar del Plata — BsAs Argen Pesca SA		
2706	Argenova SA Puerto Deseado — Santa Cruz		Mar del Plata — BsAs		
2725	Emprendimientos Patagónicos SA Puerto Madryn — Chubut	3061	José Renaudo Necochea BsAs		
2744	Fontinalis SA San Carlos de Bariloche Río Negro	3143	Francisco Manuel Nucete Jimena y Maria del Carme Nucete Mar del Plata — BsAs		

II. Navi officina

Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore
487	Capitán Giachino	Conarpesa SA	2351	Fuji	Argenova SA
2147	Uchi	Pesquera Mayorazgo SAMCI	2355	Estrella I	Hansung AR SA
2166	Lapataia	Pesquera Santa Elena	2356	Floridablanca II	Floridablanca SA
2176	Paku	Luis Solimeno e Hijos SA	2357	Inari Maru 25	Pesquera Arnippo SA
2178	Aracena	Hansung AR SA	2359	Kongo	Pesantar, Pesquera de la Pata-
2180	Arrufo	Luis Solimeno e Hijos SA			gonia y Antártida SA
2189	San Marcos	Pesquera Narwal	2361	Codepeca I	Codepeca SA
2192	Mataco	Frumar SA	2362	Codepeca II	Codepeca SA
2194	Usurbil	Pesquera del Atlántico	2364	Toba Maru	Jiggers SA
2197	Api IV	Api Antártida Pesquera Indus-	2365	Miura Maru	Jiggers SA
	_	trial	2373	Scombrus	Scombrus SA
2198	Ponte Coruxo	Pescamadryn SA	2374	Codepeca IV	Codepeca SA
2203	Api III	Api Antártida Pesquera Indus- trial	2375	Arkofish I	Arkofish SA
2204	Ribera Vasca	Productos del Mar SA	2376	Codepeca III	Codepeca SA
2206	Kaleu Kaleu	Pesquera Santa Elena	2563	Empesur I	Empesur SA
2207	Antártida	Api Antártida Pesquera Indus-	2565	Estela	Argenova SA
2207	Tittattida	trial	2567	Floridablanca IV	Floridablanca SA
2216	Urouill	Pesquera del Atlántico	2579	Faro de Hércules	Boargen SA
2221	Harengus	Harengus SA	2584	Alvamar IV	Pescasur SA
2222	Api II	Api Antártida Pesquera Indus-	2585	Estrella III	Hansung AR SA
		trial	2594	Beagle I	Pesquera del Beagle
2225	Caaveiro	Pesquera San Carlos SA	2601	Lugo	Argenova SA
2226	Conarpesa I	Conarpesa SA	2604	Marunaka	Argenova SA
2228	Conarpesa II	Conarpesa SA	2606	Kaigel	Argenova SA
2230	Alvamar I	Pescasur SA	2607	Challenger	Argenova SA
2235	Kasuga Maru	Pespasa, Explotación Pesquera de la Patagonia SA	2608	Sarvo	Argenova SA
2238	Ila	Pesquera del Atlántico	2614	Floridablanca V	Floridablanca SA
2244	Rokko Maru	Pespasa, Explotación Pesquera	2615	Lobo	Pesquera del Atlántico
		de la Patagonia SA	2617	Coral Negro	Novamar SA
2254	Conarpesa VI	Conarpesa SA	2631	Corageous	Boargen SA
2255	Conarpesa V	Conarpesa SA	2632	Ángela Wright	Argenova SA
2263	Alvamar III	Pescasur SA	2634	Arbumasa V	Arbumasa SA
2271	Cristal Marino	Pesquera Sakyu SA	2637	Mar Esmeralda	Antonio Barillari SA
2274	Viernes Santo	Pesquera Santa Cruz SA	2649	Empesur II	Empesur SA
2275	Sábado Santo	Pesquera Santa Cruz SA	2652	Virgen de la Bella	Conarpesa SA
2291	Gloria	Pionera SA	2655	Arbumasa I	Arbumasa SA
2292	Mar Pionero	Pionera SA	2656	Arbumasa IV	Arbumasa SA
2297	Mar del Sur	Pesquera Mar Azul SA	2657	Arbumasa II	Arbumasa SA
2299	Hotaka Maru	Sur Este Argen SA	2659	Virgen de la Cinta	Conarpesa SA
2309	Hoshin	Pesquera Santa Elena	2660	Yamato	Pesantar, Pesquera de la Pata-
2310	Hoko 31	Ocean Fish SA	2//-	D.P W	gonia y Antártida SA
2341	Triunfo	Pionera SA	2661	Dalian II	Depasur SA
2343	Nddanddu	Pesquera Leal SA	2662	Lunes Santo	Pesquera Santa Cruz SA
2349	Mar Sur	Pionera SA	2663	Martes Santo	Pesquera Santa Cruz SA

2778

2780

2782

2784

2786

Marcala IV

Dasa 508

Illex I

Depemas 51

Antonio Álvarez


Marcala SA

Hispargen SA

Depemas SA

Illex SA

Dargah Argentina SA



2900

2901

2929

2930

Esturión

Poseidón

Xeitosiño

Arbumasa XXII

Galapesca SA,

Galapesca SA,

Arbumasa SA

Pesuar SA

Industria Pesquera Austral

Industria Pesquera Austral



Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore	Numero	Nome	Nome e indirizzo dell'armatore
2939	Cincomar 3	Cincomar SA	3029	Asudepes I	Asudepes SA
2941	Chang Bo Go II	Armadores Pesqueros Patagó-	3031	Asudepes II	Asudepes SA
	nicos Maritima Comercial Industrial SA	3039	Maria Liliana	Pedro Moscuzza e Hijos SA	
2946	Kantxope	Pesquera Argentina Albatros	3040	Chich Hsiang Nº 6	Esamar SA
2740	Кантлоре	SA	3041	Shun Ying Nº 3	Pesquera Alenfish SA
2950	Antartic I	Antartic Longlining SA	3042	Chin Man	Esamar SA
2964	Tolhuen	Dalmoreproduct Argentina	3044	Mar del Sur II	Esamar SA
		.SA	3045	Yeou Dar 101	Pesquera Alenfish SA
2967	Peixiño	Pesuar SA	3059	Chich Hsiang Nº 3	Taipesar SA
2975	Mar Uno	Mar Lauquen SA	3070	Estreito Nº 3	Estreito Rande SA
2985	Kinsho Maru	Pesquera Taska SA	3078	Her Yang Nº 1	J.y. M. SA
6-2867	Inari Maru 28	Pesquera Emiliano SA	3081	Cheng Nº 1	Interocean Fishery SA
6-2870	Shunyo Maru 188	Machiavello SA	3082	Chien Man Nº 103	Taipesar SA
6-2871	Shunyo Maru 178	Machiavello SA	3085	Chieh Hsiang Nº 661	Taipesar SA
6-2872	Inari Maru 21	Pionera SA	3095	Mar del Sur III	Esamar SA
6-2873	Hamazen Maru 68	Frigorífico Mellino SA	3116	Alvasur Seis	Alvasur SA
6-2874	Sumiho Maru 75	Frigorífico Mellino SA	3122	Isla Guamblin	Pescom SA
6-2879	Hoyo Maru 37	Pesquera Emiliano SA	3123	Arbumasa XXIII	Arbumasa SA
6-2880	Kiku Maru 58	Pionera SA	3142	Azuchi Maru	Explotación Pesquera de la
3000	Fernando Alvarez	Hispargen, Cia Hispano			Patagonia SA
		Agentina de Pesca	3144	Ceres	Pesquera Ceres SA
3002	Esamar 3	Esamar SA	3149	Marazul XIV	Alpesca SA
3005	Bae Fu Nº 6	Hsien Yuzh SA	3150	Marazul X	Alpesca SA
3009	Esteiro	Mariscos Argentinos SA	3151	Marazul XV	Alpesca SA
3010	Arbumasa XVII	Corporación Pesquera del Sur SA	3152	Marazul XII	Alpesca SA
2016	A days and WWI	1	3156	Antartic II	Antartic Longlining SA
3016	Arbumasa XVI	Corporación Pesquera del Sur SA	3160	Erin Bruce	Wanchese International Inc.
3018	Bae Fu 108	Hsien Yuzh SA	3166	Carolina P.	Pescamellino Puerta SA
3020	Don Santiago	Cabo Corrientes Pesquera SA	3167	Anabella M.	Pesquera Puerta Mellino SA
3021	Ping Chieh 101	Proyesur SA	3168	Paradanta Primero	Paradanta SA
3022	Shuenn Ying Nº 1	Proyesur SA	3169	Urabain	Pesquera Vasco Gallega SA
3024	Yung Chun 66	Proyesur SA	3171	Itxas l.ur	Hispano Patagonica SA
3025	Ping Chun 101	J.y. M. SA	3177	Buque Arbumasa XVIII	Corporación Pesquera del
3027	Hsiang Man Chuen 17	J.y. M. SA			Sur •

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica della decisione 94/887/CE che deroga, per talune parti del territorio spagnolo, ai divieti emessi in relazione alla peste suina africana e che abroga la decisione 89/21/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/300/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9bis,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8bis,

vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (4), in particolare l'articolo 7bis,

considerando che, conformemente all'articolo 9bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE, all'articolo 8bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE e all'articolo 7bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE, è possibile autorizzare una deroga, per una o più parti del territorio di uno Stato membro in cui sia stata constatata la peste suina africana da meno di dodici mesi, al divieto di esportare suini vivi, carni suine fresche e determinati prodotti a base di carne;

considerando che nel 1994, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria, è stato possibile adottare la decisione 94/887/CE della Commissione (5); che la decisione summenzionata ha definito una regione indenne dalla malattia, una zona di sorveglianza e una zona infetta;

considerando che è necessario tener conto delle misure di protezione adottate dalle autorità spagnole per evitare la contaminazione o la ricontaminazione degli allevamenti di suini ubicati in determinate zone della Spagna nonché delle misure di controllo dei movimenti dei suini e delle carni suine provenienti da zone particolari; che è inoltre

necessario riconoscere le misure applicate dalle autorità spagnole;

considerando che il programma di eradicazione adottato con la decisione 94/879/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma per l'eradicazione e la sorveglianza della peste suina africana presentato dalla Spagna e che fissa il livello di partecipazione finanziaria della Comunità (6) si prefigge di eliminare la peste suina africana dalle zone spagnole ancora infette;

considerando che, alla luce del miglioramento della situazione sanitaria in talune parti della comunità autonoma dell'Andalusia, alcune zone di tale regione possono ora essere incluse nella regione indenne dalla peste suina africana e che talune zone definite infette possono essere riconosciute come zone di sorveglianza;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/887/CE è modificata come segue :

- 1) Nell'articolo 1, paragrafo 2, nell'articolo 2, paragrafo 2 e nell'articolo 3, paragrafo 2 alla fine della dicitura da inserire nei certificati sanitari, sono aggiunti i seguenti termini « così come modificata dalla decisione 95/300/ CE ».
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, i termini « nell'allegato 1 » sono sostituiti dai termini: « negli allegati I e III ».
- 3) All'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4 lettera b) il termine « quattro » è sostituito da « cinque ».
- 4) L'articolo 7 è così modificato:
 - a) Nel paragrafo 2, lettera c), il brano di frase : « di Guijuelo, provincia di Salamanca o di Merida, provincia di Badajoz » è soppresso;

^(*) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. (*) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (*) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16. (*) GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 104.

- IT
- b) il paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:
 - «3. L'autorità competente che rilascia il certificato sanitario di cui al paragrafo 2, lettera c) comunica al veterinario ufficiale del macello designato e al servizio centrale di polizia sanitaria della comunità autonoma in cui è ubicato il macello stesso la data e l'ora in cui è previsto l'arrivo dei suini al macello.»
- 5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 8

Le carni di suini macellati nella zona di cui all'allegato III devono recare il bollo prescritto nell'allegato alla direttiva 72/461/CEE •

- 6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:
 - « Articolo 9

La Spagna deve comunicare agli Stati membri e alla Commissione :

- a) il nome e l'ubicazione del macello designato per accogliere i suini da macello di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
- b) una relazione mensile contenente informazioni sui suini da macello di cui alla lettera a) per quanto concerne:

- il numero di suini macellati nei macelli designati,
- il sistema di identificazione e i controlli sui trasporti di suini destinati da macello,
- i risultati di analisi effettuate per individuare la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana.
- 7) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo seguente:

« ALLEGATO I

Sono definiti indenni dalla peste suina africana le seguenti zone:

1. Comunità autonome

IT

ARAGONA
ASTURIE
ISOLE BALEARI
ISOLE CANARIE
CASTIGLIA LA MANCHA
CASTIGLIA-LEON
CANTABRIA
CATALOGNA
ESTREMADURA
GALIZIA
MADRID

MURCIA

NAVARRA

RIOJA

VALENCIA

PROVINCE BASCHE

2. In Andalusia:

- a) le province di Almeria, Granada, Jaen, Cadiz e Malaga.
- b) nella provincia di Huelva, i comuni di:

Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas, Berrocal, Bollullos del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El), Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa e Zalmea la Real;

c) nella provincia di Siviglia, i comuni di:

Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Algaba (La), Algamitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Burguillos, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Campana (La), Cantillana, Carmona, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Castillo de las Guardas (El), Constantina, Coria del Río, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucía, Garrobo (El), Gelves, Gerena, Gilena, Ginés, Guillena, Guadalcanal, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, Luisiana (La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martín de la Jara, Molares (Los), Montellano, Morón de la Frontera, Navas de la Concepción (Las), Olivares, Osuna, Palacios (Los) y Villafranca, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla (La), Puebla de los Infantes, Puebla del Río (La), Rinconada (La), Roda de Andalucía (La), Ronquillo (El), Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, San Nicolás del Puerto, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Saucejo (El), Sevilla, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamarique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, Villanueva del Río e Minas, Villaverde del Río, Viso del Alcor (El);

d) nella provincia di Cordoba, i comuni di:

Adamuz, Aguilar, Almedinilla, Almodovar del Río, Baena, Belacázar, Benamejí, Blázquez, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Carlota (La), Carpio (El), Castro del Río, Conquista, Córdoba, Doña Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Nuñez, Fuente Obejuna, Fuente Palmera,

IT

Fuente Tojar, Granjuela (La), Guadalcázar, Guijo, Hinojosa del Duque, Iznajar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana, Palma del Río, Pedro Abad, Pedroche, Posadas, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo y Victoria (La), Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Villaralto, Viso (El) e Zuheros.

e) Nella provincia di Cadiz, i comuni di:

Alcalá del Valle, Barbate de Franco, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa María (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona sur), Arcos de la Frontera (Zona sur), Barríos (Los), Benaocaz, Bornos (Zona sur), Bosque (El), Castellar de la Frontera, Gastor (El), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona sur), Jimena de la Frontera, Línea (La), Olvera (Zona sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona sur), Ubrique, Villaluenga da Rosario, Villamartín (Zona sur) e Zahara.

ALLEGATO II

Sono definite zone infette:

ALLEGATO III

Sono definite zone di sorveglianza, nella comunità autonoma di Andalusia:

a) nella provincia di Huelva, i seguenti comuni:

Alajar, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño de Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Río-Tinto (La), Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco e Zufre;

b) nella provincia di Siviglia, i seguenti comuni:

Alanís, Almadén de la Plata, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Pedroso (El) y Real de la Jara (El):

c) nella provincia di Cordoba, i seguenti comuni:

Alcaracejos, Añora, Bélmez, Espiel, Fuente la Lancha, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Rey, Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque, Villaviciosa de Córdoba e la parte Norte, respecto del río Guadalquivir, del municipio de Hornachuelos.

IT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica (2), modificata da ultimo dalla decisione 95/147/CE (3), vieta l'importazione di animali vivi appartenenti a specie ricettive, nonché delle loro carni fresche e di taluni prodotti ottenuti dalle loro carni, in provenienza da alcuni paesi terzi fra i quali la Russia;

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/ 662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce le condizioni di importazione per gli involucri di origine animale, le pelli, le ossa e relativi prodotti, le corna e relativi prodotti, gli zoccoli e relativi prodotti, i prodotti di selvaggina e la lana e il pelo non trattati;

considerando che la decisione 94/70/CE della Commissione (3), modificata da ultimo dalla decisione 94/506/ CE (6), stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che la Russia figura in tale elenco;

considerando che la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di

polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ('), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, autorizza gli Stati membri ad importare, a condizioni speciali, ghiandole e altri organi per l'industria farmaceutica, nonché carni fresche non destinate al consumo umano; che dette condizioni sono state definite dalla decisione 92/183/CEE della Commissione, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio (8), nonché dalla decisione 89/18/CEE della Commissione, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano (9); che tale materiale costituisce un rischio;

considerando che è stata confermata l'insorgenza in Russia di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Russia costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri, attraverso gli scambi di latte, prodotti a base di latte e di taluni prodotti di origine animale;

considerando che, benché non sia stata stabilita l'origine del virus, è possibile identificae le regioni del territorio della Russia che potrebbero essere considerate indenni dal virus; che occorre pertanto applicare le misure di protezione solo alla regione di Mosca;

considerando che occorre perciò proibire l'importazione dalla regione di Mosca di taluni prodotti di origine animale, compresi il latte e i prodotti a base di latte, a meno che siano stati sottoposti a trattamenti specifici;

considerando che la definizione dei trattamenti da prescrivere deve fondarsi su elementi scientifici come quelli raccomandati dal comitato scientifico veterinario e deve tener conto delle esigenze di protezione della salute dell'uomo e degli animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

^(*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (*) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36. (*) GU n. L 96 del 28. 5. 1995, pag. 51. (*) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (*) GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 5. (*) GU n. L 303 del 6. 8. 1994, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 203 del 6. 8. 1994, pag. 24.

^(*) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (*) GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33. (*) GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari nel territorio della regione di Mosca, Russia:
- latte e prodotti derivati;
- prodotti sanguigni non destinati al consumo umano;
- ghiandole e organi di cui alla direttiva 72/462/CEE destinati all'industria farmaceutica conformemente alla decisione 92/183/CEE della Commissione;
- carni fresche non destinate al consumo umano di cui alla direttiva 72/462/CEE conformemente alla decisione 89/18/CEE della Commissione.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte o ai prodotti a base di latte che abbiano subito uno dei trattamenti seguenti:
- sterilizzazione, con la quale si sia raggiunto un valore F_o pari o superiore a 3,00,

oppure

- 2) un trattamento termico iniziale che abbia un effetto di riscaldamento almeno equivalente a quello ottenuto con un trattamento di pastorizzazione, comporti una temperatura di 72 °C per almeno 15 secondi e sia sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da:
 - a) i) nel caso del latte o di prodotti a base di latte destinati al consumo umano:
 - un secondo trattamento termico del tipo pastorizzazione alta, UHT o sterilizzazione, tale da determinare una reazione negativa alla prova della perossidasi, oppure
 - qualora si tratti di latte in polvere o di prodotti in polvere a base di latte, un secondo

trattamento termico che abbia un effetto almeno equivalente a quello ottenuto con il primo trattamento termico e sia sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da un procedimento di essiccazione, oppure

- ii) per il latte o i prodotti a base di latte non destinati al consumo umano:
 - un secondo trattamento termico che abbia un effetto almeno equivalente a quello ottenuto con il primo trattamento termico e sia sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da un procedimento di essiccazione se trattasi di latte in polvere o di prodotti in polvere a base di latte,

oppure

- b) un procedimento di acidificazione che mantenga il pH per almeno un'ora ad un livello inferiore a 6.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano il latte e i prodotti a base di latte spediti dalla Russia rechino la seguente dicitura:
- « Latte e prodotti a base di latte conformi alla decisione 95/301/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Russia ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.